

Informativa per la clientela di studio

N. 11 del 11.05.2017

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Comunicazione Liquidazioni IVA – Delega Cassetto fiscale

Gentile Cliente,

come anticipato nella nostra informativa 04/2017 il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017" a partire dal 2017 sono stati introdotti 2 specifici obblighi:

- ***invio dello spesometro a cadenza trimestrale** la cui prima scadenza è fissata per il **18 settembre 2017** (in luogo della previgente periodicità annuale);*
- ***invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche** la cui prima scadenza è fissata al **31 maggio 2017**.*

Tralasciando l'approfondimento sullo "Spesometro Trimestrale" che sarà oggetto di nostra prossima informativa con la presente illustriamo le difficoltose modalità operative relative alla Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA di prossima scadenza.

Premessa IMPORTANTE

Solo di recente l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo, le relative istruzioni e le "contorte" modalità di trasmissione telematica della comunicazione in oggetto.

Per la **prima volta, il file contenente i dati relativi alla Comunicazione del contribuente sarà in formato XML**, che dovrà essere firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell'Agenzia delle Entrate). Inoltre, **non sarà possibile trasmettere i file tramite piattaforma "Entratel - Desktop telematico"**, ma tra le varie modalità proposte, **sarà possibile l'utilizzo dell'interfaccia web del servizio "Fatture e corrispettivi"** accessibile dal sito Internet dell'Agenzia mediante le credenziali Entrate/Fisconline, Spid, o CNS registrata ai servizi telematici.

È stato inoltre precisato che, nonostante la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA *"segua modalità diverse da quelle tradizionali per le dichiarazioni, i professionisti saranno messi in condizioni di effettuare gli adempimenti previsti con diverse modalità operative, interamente digitali, sia in maniera integrata con i propri software gestionali prodotti dal mercato, sia con i necessari strumenti software messi a disposizione dall'Agenzia, in linea con il principio di unificazione dell'adempimento previsto dalla normativa"*.

Proprio l'introduzione di questo nuovo sistema di trasmissione dei dati, a causa di problemi tecnici per l'utilizzo dei software messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, si prevedeva un ampio rinvio della scadenza ma purtroppo ciò non avverrà e si "vocifera" che il Governo darà un probabile **rinvio dell'adempimento di soli 10-15 giorni**.

La decisione dovrà essere formalizzata con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che alla data odierna non è ancora stato reso noto, pertanto **allo stato attuale la prima scadenza rimane confermata al 31 maggio 2017**.

Nuove procedure di trasmissione telematica – OBBLIGO Delega Cassetto Fiscale

Come sopra evidenziato questa nuova scadenza prevede **una nuova metodologia di trasmissione** della comunicazione.

Da parte nostra, sia in qualità di intermediari abilitati sia in qualità di vostri consulenti, **potremo** ottemperare all'invio della comunicazione per vostro conto **SOLO ed ESCLUSIVAMENTE con apposita e specifica delega** che ci consentirà, tramite le nostre abilitazioni, di avere **l'accesso al vostro Cassetto Fiscale**.

Detta delega che deve essere preventivamente comunicata telematicamente all' Agenzia Entrate la quale, a sua volta, provvederà ad inviare, a mezzo posta al vostro domicilio, il codice di accesso che ci dovrà essere tempestivamente comunicato.

Considerati i tempi della procedura sopra esposta (non proprio immediati!!) in questa situazione, che voi stessi potrete comprendere essere al quanto contorta, **necessitiamo della vostra fattiva collaborazione** e vi invitiamo, qualora non fosse già stato fatto in passato, a **sottoscrivere, firmare e restituirci nel più breve tempo possibile la delega che alleghiamo** alla presente unitamente alla copia di un vostro documento d'identità.

Quanto sopra sarà pertanto necessario ed indispensabile affinché lo Studio possa ottemperare per vostro conto alla nuova scadenza ribadendoVi che in assenza della delega autorizzativa di cui sopra lo Studio non potrà ottemperare per vostro conto alla nuova scadenza di legge ed in siffatto caso ne decliniamo sin d'ora ogni responsabilità.

Soggetti interessati

Sono **obbligati** alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72 e quindi interessa anche:

- i soggetti (imprese / lavoratori autonomi) in **contabilità semplificata**;
- gli **enti non commerciali**, relativamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali / agricole ai sensi dell'art. 4, DPR n. 633/72
- i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
- i **curatori fallimentari ed i commissari liquidatori** di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;

La Comunicazione deve essere effettuata anche se rileva un'imposta a credito.

Soggetti esonerati

Sono invece **esonerati** i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che durante l'anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Tra i soggetti esonerati ricordiamo:

- i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA,
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (i cosiddetti "forfettari" e "minimi"),
- gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91,
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

Modalità di trasmissione e scadenze

L'invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire esclusivamente per via telematica secondo le modalità operative già sopra illustrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quindi per l'anno 2017 le scadenze saranno:

- **I trimestre 2017** il termine è fissato nel **31 maggio 2017**,
- **II trimestre 2017** il termine è fissato nel **18 settembre 2017** (a seguito della sospensione estiva dei termini),
- **III trimestre 2017** il termine è fissato nel **30 novembre 2017**,
- **IV trimestre 2017** il termine è fissato nel **28 febbraio 2018**.

E così a seguire per gli anni successivi.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

Compilazione del Modulo

Il modello è composto dal frontespizio e dal quadro VP.

Nel **frontespizio** devono essere indicati i dati del contribuente, la sottoscrizione della dichiarazione e l'impegno alla presentazione telematica.

Il **quadro VP** riporta i dati delle liquidazioni periodiche secondo un preciso schema, gli importi dovranno essere indicati al centesimo di euro e deve essere compilato per ogni liquidazione periodica.

Ad esempio per i contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale, devono compilare un unico modulo VP per l'intero trimestre, invece per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensile, devono compilare un modulo per ciascun mese del I trimestre (un modulo VP per gennaio, un altro per febbraio e ancora uno per marzo).

Allegato alla presente indichiamo schematicamente le istruzioni per la compilazione della comunicazione in oggetto che sommariamente ricalca l'impostazione della soppressa Comunicazione annuale iva.

Per i Clienti dello Studio in concreto come operare

Clienti che ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità

Previo conferimento della delega sopra spiegata, provvederà lo studio alla redazione della comunicazione e all'invio entro i termini di legge.

Clienti che NON ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità

Poiché il dato da comunicare scaturisce dalle liquidazioni iva elaborate con propri sistemi informatici il nostro Studio, sempre previo conferimento della delega di cui sopra, potrà occuparsi dell'invio telematico del file predisposto dal cliente.

Vi invitiamo quindi a prendere contatti con la vostra software house affinché la stessa provveda, se non già avvenuto, ad adeguare il vostro software per la predisposizione del file entro la scadenza in oggetto.

In questi casi però, capita talvolta che i file ricevuti non superino al primo tentativo il controllo preventivo informatico delle procedure di trasmissione (perché contenenti errori di contenuto e/o impostazione). Si rende pertanto necessario precorrere i tempi anticipando l'invio: chiediamo quindi ai clienti interessati di **trasmetterci i tracciati record entro e non oltre il prossimo 25 maggio 2017**

Sanzioni

Non di poco conto sono le ammende previste, infatti **L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche** è punita con la sanzione amministrativa **da 500 euro a 2.000 euro**.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella Comunicazione dell'Agenzia Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti

**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**

Istruzioni alla compilazione

Nel Frontespizio bisogna indicare i seguenti dati:

- ◆ l'anno d'imposta delle liquidazioni oggetto dell'invio;
- ◆ la partita IVA del contribuente;
- ◆ la partita IVA della società controllante, se la Comunicazione è presentata da parte di una società che ha adottato nel trimestre la liquidazione dell'IVA di gruppo;
- ◆ i dati del "dichiarante" diverso dal "contribuente" che provvede alla sottoscrizione della Comunicazione;
- ◆ l'impegno alla trasmissione telematica.

Nel **rigo VP1** il contribuente deve indicare:

- ◆ nella **colonna 1** del il **mese**;
- ◆ nella **colonna 2** il **trimestre**;

cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

Nel **rigo VP2 Operazioni attive** bisogna indicare l'**ammontare complessivo delle operazioni attive** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'Iva, effettuate nel periodo di riferimento, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'Iva (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.). In particolare:

- ◆ devono essere **comprese** le:
 - ✓ operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura;
 - ✓ operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (reverse charge);
 - ✓ operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, per le quali resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di fatturazione e registrazione;
- ◆ sono **escluse** le operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti, di cui all'art. 36-bis D.P.R. 633/1972.

Nel **rigo VP3 Operazioni passive** vanno riportati i dati relativi all'ammontare complessivo (al netto dell'IVA):

- ◆ degli acquisti interni, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi;
- ◆ risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione;
- ◆ registrate sul registro degli acquisti (o altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi).

In particolare devono essere **compresi** gli:

- ◆ acquisti imponibili o non imponibili;
- ◆ acquisti con iva indetraibile;
- ◆ acquisti intraUE;
- ◆ acquisti con Iva ad esigibilità differita;
- ◆ acquisti esenti;
- ◆ acquisti in reverse charge.

L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere **compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4** e, quale **IVA detratta, nel rigo VP5**. Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

Nel rigo **VP4 Iva esigibile** bisogna indicare l'ammontare dell'Iva a debito, relativa a:

- ◆ operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità;
- ◆ operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo.

Le operazioni devono essere annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Nel rigo **VP5 Iva detratta** bisogna indicare l'ammontare dell'Iva relativa agli acquisti registrati per i quali è esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.

Nel rigo è indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'Iva per cassa (art. 32-bis D.L. 83/2012), registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.

Il relativo imponibile non deve, invece, essere riportato nel rigo VP3, in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, **speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta** ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare:

- ◆ nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta);
- ◆ **l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza.**

Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Nel rigo **VP6 IVA dovuta o a credito** bisogna indicare:

- ◆ nella colonna 1 l'ammontare della differenza tra i rigi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva;
- ◆ in caso contrario, in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.

Nel rigo **VP7 debito periodo precedente non superiore 25,82** euro bisogna indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Nel Rigo **VP8 Credito periodo precedente** bisogna indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello

IVA TR).

Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Al **Rigo VP9 Credito anno precedente** bisogna indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica.

Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Al **Rigo VP10 Versamenti auto UE** bisogna indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

Al **Rigo VP11 Crediti d'imposta** bisogna Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Al **Rigo VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali** bisogna indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti "trimestrali speciali".

Al **Rigo VP13 Acconto dovuto** bisogna indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato.

In particolare:

- ◆ il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni;
- ◆ qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo;
- ◆ nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo

della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.

Al Rigo VP14 IVA da versare o a credito bisogna indicare:

- ◆ in **colonna 1** l'importo dell'IVA da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

$(VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12) - (VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)$

- ◆ in **colonna 2** indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

$(VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) - (VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12)$.